

Comune di BENE LARIO

Provincia di Como

Regolamento delle procedure e dei criteri per le progressioni nell'Area (art. 14, CCNL 16 novembre 2022)

ART. 1 – DISCIPLINA

Le progressioni economiche all'interno delle aree sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

Ai sensi dell'art. 14, C.C.N.L. Funzioni Locali 16.11.2022, la progressione economica all'interno delle aree si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo all'uopo destinate in sede di contrattazione decentrata integrativa.

I principi di applicazione del presente regolamento disciplinano la metodologia permanente di valutazione per l'attribuzione della progressione economica all'interno delle aree ex art. 14 C.C.N.L. Funzioni Locali 16.11.2022.

Le risorse assegnate complessivamente devono, di regola, essere destinate in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna Area.

Le risorse destinate alle progressioni all'interno delle aree devono inoltre offrire la possibilità di progressione a un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.

In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni economiche, i risparmi possono confluire nelle risorse destinate ad altri istituti contrattuali, secondo modalità concordate tra le parti.

ART. 2 – PERIODICITA' DELLE SELEZIONI

Le selezioni sono effettuate annualmente mediante procedura selettiva di area, previa contrattazione delle risorse e avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è sottoscritto il relativo contratto integrativo, nonché finanziato l'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree.

I requisiti dovranno essere posseduti al 31/12 dell'anno che precede la selezione.

In sede di ripartizione annuale del Fondo sono individuati il numero di differenziali stipendiali attribuibili nell'anno per ciascuna area, provvedendo pertanto a definire il budget per ciascuna Area di inquadramento da destinare all'istituto, il cui finanziamento deve necessariamente trovare copertura all'interno delle risorse stabili di cui all'art. 79 commi 1 e 1-bis del CCNL 16/11/2022.

Di norma entro il 30 novembre di ogni anno il personale dipendente verrà informato dell'inizio della procedura di assegnazione delle progressioni orizzontali per l'Area di appartenenza e verranno indicate le modalità di comunicazione dei dati necessari per l'assegnazione del punteggio relativo alle competenze culturali e/o professionali possedute. Per i percorsi formativi sarà necessario allegare copia degli attestati di frequenza anche se già trasmessi all'Amministrazione e/o all'Ufficio Personale.

ART. 3 – REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

L'accesso alla procedura selettiva annuale prevede i seguenti requisiti:

RAPPORTO DI LAVORO	Titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di decorrenza della progressione economica (compresi comandi in
--------------------	--

	uscita), con esclusione del personale in aspettativa al 100% per mandato politico, sindacale o per assunzione di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del TUEL 267/2000
PERIODO DI PERMANENZA NELL'ULTIMA PROGRESSIONE ECONOMICA	Ad integrazione dei criteri previsti dall'art. 14 comma 2 lettera a) del vigente CCNL, le parti concordano che, per poter partecipare alla procedura selettiva, la permanenza minima nell'ultima posizione economica è di 3 (tre) anni per ogni Area di inquadramento
SANZIONI DISCIPLINARI	Assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa nel biennio precedente alla data di decorrenza della progressione.

ART. 4 – REQUISITI SPECIFICI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

La progressione economica viene attribuita sulla base di graduatorie distinte per ciascuna Area di inquadramento del personale, in base ai criteri sotto indicati:

VALUTAZIONE: Valore massimo 60 punti su 100			
Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico	Punteggio medio ponderato, relativo alla sola performance individuale relativa al triennio precedente.		
		Media performance nel triennio	Punteggio
		Punteggio da 18 a 21,99	10
		Punteggio da 22 a 23,99	25
		Punteggio da 24 a 26,99	40
		Punteggio da 27 a 28,99	50
		Punteggio da 29 a 30	60
ESPERIENZA: Valore massimo 20 punti su 100			
Esperienza maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi	0.5 punti per ogni anno di servizio (o frazione di anno superiore a sei mesi) prestato sul medesimo profilo professionale o equivalente rispetto a quello attualmente posseduto.		
CAPACITA' CULTURALI E PROFESSIONALI: Valore massimo 20 punti su 100			
Ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi attivati dall'ente	Titoli di studio superiori a quelli richiesti per il profilo, attinenti al profilo ricoperto (il punteggio del titolo superiore ricomprende il punteggio del titolo inferiore): <ul style="list-style-type: none">- Diploma di scuola secondaria quinquennale: punti 2;- Laurea triennale: punti 3;- Laurea Specialistica o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento: punti 4;- Master, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, laurea aggiuntiva: 5 punti		
	Percorsi formativi acquisiti successivamente alla precedente PEO, esclusa la formazione obbligatoria prevista per il profilo ricoperto: <ul style="list-style-type: none">- Corso di formazione e aggiornamento con attestato di frequenza di durata superiore alle 6 ore: punti 3- Completamento percorso Syllabus del Dipartimento Funzione Pubblica (es. competenze digitali, appalti):		

	punti 2; svolgimento di almeno il 50% del programma Syllabus: punti 1
Incremento aggiuntivo se trascorsi oltre 6 anni dall'ultima progressione: 3% ulteriore rispetto al punteggio totale acquisito	

ART. 5 – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base del punteggio conseguito viene quindi predisposto un elenco per ciascuna Area, ordinato per punteggi decrescenti. La progressione si attribuisce a decorrere dal dipendente con punteggio più elevato e fino ad esaurimento delle risorse a ciò destinate dalla contrattazione integrativa.

A parità di punteggio, la progressione viene attribuita, in primo luogo sulla base del punteggio più elevato ottenuto nella valutazione della performance individuale dell'ultimo anno oggetto di calcolo e, in caso di ulteriore parità, in base alla maggiore anzianità di servizio nell'ente.

Per i dipendenti provenienti in mobilità da altri Enti e che rientrano dal comando/distacco o a seguito di conferimento servizi, oltre al requisito dell'anzianità di servizio, si acquisiscono le valutazioni dagli enti di provenienza per il periodo necessario, equiparandole al sistema di valutazione in uso nell'ente.

In caso di non valutazione del dipendente o di assenza per maternità, terapia salvavita, infortunio per ragioni di servizio superiore al 50% delle giornate lavorative annue e aspettative sindacali sarà ritenuta valida la valutazione dell'anno precedente se esistente.

ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione sarà nominata dal Segretario Generale.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente ovvero possono essere attribuite ad un componente della stessa Commissione.

La Commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.

La Commissione valuterà i titoli posseduti dai dipendenti concorrenti alla progressione sulla base dei punteggi attribuiti ai criteri di cui al presente Regolamento.

Completate le operazioni di valutazioni dei titoli, la documentazione completa è trasmessa al Responsabile del Servizio Personale per l'approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e per la successiva pubblicazione delle graduatorie.

ART. 7 – APPROVAZIONE E VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

Al termine della valutazione i candidati sono inseriti in graduatorie distinte per Area.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Personale sono approvati gli atti delle selezioni e le graduatorie di merito e vengono altresì dichiarati i vincitori sulla base del posto utile occupato in graduatorie e delle somme stanziare per la progressione economica.

ART. 8 - RECLAMO

E' possibile proporre reclamo alla Commissione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, in caso di evidenti errori nell'attribuzione del punteggio.

La Commissione procederà all'esame del reclamo entro 10 giorni dal ricevimento.

ART. 9 – RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni all'interno delle aree.